



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGO DI DETERMINAZIONE DEI COSTI PER L'UTILIZZO DELLE PRESUNZIONI
"SUPERSEMPLICI"**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
2, Sentenza del 16/10/2025, n. 253

Composizione

Pres. Materi Pasquale, Rel. Palma Amerigo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO -

Accertamento induttivo cd. puro - Presunzioni "supersemplici" -
Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

Massima

In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria
può ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia
pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché,
altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di
quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare
applicazione l'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, che ammette in
deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Rif. normativi

Art. 53 Cost.

Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 2729 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 15/7/2025 n. 19574, Rv. 676195 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 17/7/2019, n. 19191, Rv. 654710 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. Luca Varrone



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario